

COMUNICAZIONE DEL 04/06/2010

Oggetto: estensione del campo di applicazione della normativa Emission Trading

La Direttiva 2009/29/CE ha modificato e integrato il campo di applicazione del sistema Emission Trading (ETS) definito dalla Direttiva 2003/87/CE.

La Deliberazione 10/2010 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, approvata il 28/05/2010, rende operativo il recepimento dei primi adempimenti richiesti dalla Direttiva 2009/29/CE

Nuove attività soggette a ETS

La Deliberazione 10/2010 rende operativa l'estensione del Sistema ETS alle seguenti attività:

Attività	Gas serra
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) ^{Nota}	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Biossido di carbonio
Produzione di alluminio primario	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)	Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

^{Nota} : in realtà tale attività era già prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, ma la Dir 2009/29/CE specifica più chiaramente il campo di applicazione di tale voce, limitando notevolmente le categorie di esclusione che in passato sono state applicate in merito. Pertanto alla luce di tale nuova definizione **potrebbero essere inclusi impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW che in passato sono stati esclusi**

Attività	Gas serra
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di gliosale e acido gliossilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniaca	Biossido di carbonio
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio

Per le attività per le quali la Direttiva 2009/29/CE esprime una soglia di applicabilità espressa in termini di potenza termica nominale superiore a 20 MW, ai fini della verifica dell'inclusione o meno di un impianto nel campo di applicazione della direttiva stessa, occorre tenere presente che, per il calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto, si devono sommare le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto.

Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici.

Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.

Quali obblighi per i nuovi soggetti rientranti nel campo di applicazione della Deliberazione 10/2010

Gli stabilimenti che rientrano nelle categorie sopra riportate (e che attualmente non ricadono nell'ETS) saranno soggetti agli obblighi previsti dall'ETS a partire dal periodo di scambio 2013-2020.

Dovranno quindi:

- ✓ richiedere l'autorizzazione ad emettere gas serra secondo le tempistiche che saranno stabilite dal Ministero dell'Ambiente, e contestuale assegnazione dei permessi di emissione di gas ad effetto serra (quote)

- ✓ predisporre ed inviare al Ministero, per approvazione, un piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra
- ✓ implementare il monitoraggio a partire dal 2013
- ✓ far validare annualmente i dati da un Ente terzo di certificazione
- ✓ acquistare sul mercato le eventuali quote necessarie per coprire la quota parte di emissioni in eccesso rispetto a quella assegnata dal Ministero.
- ✓ restituire annualmente al Ministero un numero di quote pari al quantitativo di CO₂ emesso nel corso dell'anno solare precedente.
Il prezzo delle quote è variabile secondo dinamiche di mercato; attualmente è superiore a 10 euro/t CO₂.

La Deliberazione 10/2010 avvia la fase di raccolta dati necessaria per stabilire le quote da assegnare a questi impianti per il periodo 2013-2020.

I gestori degli impianti che ricadono nella tabella sopra riportata e che non sono ancora autorizzati nell'ambito dell'ETS devono **entro il 18 giugno 2010**:

- ✓ predisporre la comunicazione relativa alle quantità di gas serra emessi negli anni 2005-2009 mediante i moduli predisposti dal Ministero; il calcolo delle quantità di gas serra deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ETS
- ✓ richiedere la convalida dei dati ad un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
- ✓ inviare al Ministero la comunicazione con firma digitale, comprensiva dell'attestato di verifica relativo ad ogni singolo impianto

Il rispetto di tale adempimento è condizione necessaria non solo come atto propedeutico al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma soprattutto per l'inserimento nella lista nazionale di impianti soggetti all'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione per il periodo 2013 – 2020.

Per gli impianti esclusi da tale lista, infatti, non è garantita l'assegnazione del 100% di quote a titolo gratuito, ma la Direttiva prevede la possibilità che una parte di queste sia assegnata a titolo oneroso mediante asta.

Quali obblighi per i soggetti esistenti già dotati di autorizzazione ETS all'emissione di gas ad effetto serra

Gli impianti esistenti già dotati di autorizzazione ETS all'emissione di gas ad effetto serra alla data di pubblicazione della Deliberazione 10/2010 (28/05/2010) per tutte le unità impiantistiche e tutti i processi presenti sul sito non sono soggetti agli adempimenti previsti dalla Deliberazione 10/2010.

In particolare:

- **non sono coinvolti** dalla raccolta dati i gestori di impianto esistente che abbiano già comunicato le emissioni storiche ai sensi del DL 273/2004 del 12 novembre 2004 e ai sensi della deliberazione n. 25/2007 del 25 giugno 2007, purché tali impianti non rilascino emissioni riconducibili alle casistiche descritte ai punti (a) o (b) che non siano state oggetto della raccolta dati di cui al DL 273/2004 o della Deliberazione n. 025/2007.
- **sono coinvolti** dalla raccolta di emissioni storiche oggetto della Deliberazione 10/2010:
 - I gestori di impianto esistente con emissioni associate ad almeno una delle attività aggiuntive incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, non incluse nel campo di applicazione nel periodo corrente.

- I gestori di impianto esistente con emissioni associate ad attività di combustione che, ai sensi delle indicazioni interpretative aggiuntive incluse nell'allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE (vedi la "guida esplicativa"), risultano incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 sebbene attualmente non siano autorizzate ad emettere gas ad effetto serra per le relative fonti di emissione.

Il team **ecogestioni**